Olio – Pubblicato il decreto sulle sanzioni
Principali novità introdotte

Disposizione	Sanzioni Dlgs n.225/2005	Sanzioni Dlgs n.103/2016
ART.2 *Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività:*		
• uso di recipienti di capacità non conforme (5 l. per il consumatore e 25 l. per la collettività)	Per il consumatore finale: da 100 a 600 euro	Per il consumatore finale e per i pasti nelle collettività: da 150 a 600 euro
• uso di recipienti con sistema di chiusura non conforme (il sistema di chiusura deve perdere la propria integrità dopo la prima utilizzazione)	Da 800 a 4800 euro	Da 800 a 4800 euro
ART.3 *Informazioni sulla categoria dell'olio:*		
• mancata indicazione della categoria in etichetta	Da 300 a 1800 euro	Da 1.600 a 9.500 euro
• difforme indicazione della categoria in etichetta oppure si riporta indicazione prevista per altra categoria (es quella dell'olio di oliva invece di quella dell'olio di sansa)	Da 300 a 1800 euro	Da 2500 a 15.000 euro
ART.4 *Designazione dell'origine:*		
• mancato rispetto dell'obbligo di riportare l'indicazione di origine per EVO e VO	Non presente	Da 2000 a 12.000 euro
• indicazione di origine per EVO e VO con dicitura in contrasto con la norma (es. Olio della Romagna)	Da 500- a 3.000 euro	Da 2000 a 12.000 euro
• indicazione di origine per EVO e VO con segni figure o illustrazioni in sostituzione delle diciture previste (es. bandiera Unione Europea in luogo della dicitura) anche se veritiera	Non presente	Da 2000 a 12.000 euro
• riportare segni, figure o illustrazioni che possano *evocare un origine geografica diversa* da quella indicata in etichetta(es bandiera italiana su olio comunitario)	Non presente	Da 2000 a 12.000 euro
• mancato rispetto del divieto di indicare l'origine per l'olio di oliva -composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini- e dell'olio di sansa in etichetta e/o nei documenti commerciali e/o nella presentazione e pubblicità;	Non presente	Da 3.500 a 18.000 euro
• mancato rispetto dell'obbligo di indicare l'origine nei documenti (DDT, Fatture, ecc)per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio	Non presente	Da 600 a 3.500 euro
ART.5 Indicazioni facoltative:		
• uso di indicazioni facoltative (es. per estratto a freddo, prima spremitura a freddo, ecc) senza aver rispettato gli obblighi previsti o senza averne titolo	Da 500- a 3.000 euro	Da 3.500 a 18.000 euro
• uso di indicazioni facoltative (es. per estratto a freddo, prima spremitura a freddo, ecc) in	Non presente	Da 500 a 3.000 euro

modo difforme o senza la preventiva comunicazione al SIAN o senza la documentazione attestante l'esame organolettico o chimico fisico (nel caso di indicazione in etichetta o nei documenti commerciali di caratteristiche organolettiche o di acidità)		
ART.6 *Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie* • Raggruppare nel campo visivo principale denominazione di vendita e origine, quando obbligatoria	Non presente	Da 1600 a 9.500 euro
ART.7 *Registri:* • mancata istituzione del registro nel SIAN • errori nella modalità di tenuta del registro	Da 1.000 a 6.000 euro Per ritardi non superiori a 15 giorni da 100 a 600 euro Per annotazioni inesatte o non veritiere da 500 a 3.000 euro	Da 1.000 a 6.000 euro Da 300 a 1.200 euro
ART.8 *Identificazione delle partite sia di olio sfuso che di olio confezionato ma non etichettato*	Da 500- a 3.000 euro	Da 500- a 3.000 euro
ART.9 *Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*	Per quantitativi inferiori a 50 litri le sanzioni variano da 50 a 300 euro Per quantitativi superiori a 30.000 litri le sanzioni variano da 5.000 a 30.000 euro	Per quantitativi inferiori o uguali a 700 kg/litri o 3.500 ton di olive le sanzioni sono dimezzate Per quantitativi superiori a 30.000 kg/litri o a 150 ton di olive le sanzioni sono raddoppiate.